

questura di Milano dove sicuramente si trovava il suo permesso di soggiorno pronto per il ritiro;

il nostro si presentava allora di buonissima ora alla questura di Milano per successive tre settimane, ottenendo sempre dal funzionario il solo consiglio di perseverare nel presentarsi allo sportello di settimane in settimana;

a tutt'oggi non si capisce dove possa essere o come si possa ottenere il permesso di soggiorno a cui il signor Gaye ha diritto —;

quali provvedimenti intende adottare affinché il caso segnalato venga risolto e, più in generale, affinché simili episodi non abbiano più a ripetersi. (5-08321)

*Interrogazione a risposta scritta:*

MANTOVANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 settembre 2000 è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto a carico del vicesindaco del comune di Castellaneta, dell'ex assessore al personale, del dirigente dell'ufficio tecnico comunale, del segretario comunale e di altri soggetti, per una serie di reati che vanno dalla concussione al falso (materiale, ideologico e per soppressione), dalla turbativa d'asta alla frode nelle pubbliche forniture e alla truffa aggravata. Nonostante si ipotizza che questi delitti siano stati commessi dagli indagati a causa e nell'esercizio delle funzioni di amministratori del municipio di Castellaneta, il prefetto di Taranto non ha fino a questo momento esercitato i poteri di sospensione degli stessi amministratori previsti dall'articolo 39 della legge n. 142 del 1990. In presenza di contestazioni così gravi, il prefetto non ha nemmeno avviato un'ispezione amministrativa tesa, a prescindere dal giudizio penale, a valutare autonomamente la sussistenza degli estremi della sospensione: il che nel caso

specifico è ben possibile, se è vero che le imputazioni si fondano su materiale documentale —;

se intenda sollecitare il prefetto di Taranto all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 39 della legge n. 142 del 1990 nei confronti della giunta municipale di Castellaneta. (4-31814)

\* \* \*

### LAVORI PUBBLICI

*Interpellanza:*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

il Ministro del tesoro, con proprio decreto del 6 luglio 1994, nel determinare le attività degli Intermediari finanziari non bancari, di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria approvato con il decreto legislativo n. 385 del 1993 ha indicato all'articolo 2 lettera f) il «rilascio di fideiussioni»;

con successivo decreto del 22 aprile 1997, lo stesso Ministro del tesoro, nell'approvare lo schema di garanzie fideiussorie regolate dall'articolo 56 comma 2° della legge n. 52 del 1996, all'articolo 2 ha sancito che «... la predetta garanzia a favore delle amministrazioni pubbliche può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993;

con decreto del 2 aprile 1999 sempre il Ministro del tesoro ha stabilito i nuovi requisiti patrimoniali cui gli intermediari devono adeguarsi per poter continuare a svolgere, in via prevalente o esclusiva, l'attività di rilascio di garanzie (capitale sociale di almeno due miliardi interamente versato e mezzi patrimoniali per dieci miliardi);

l'adeguamento dei mezzi patrimoniali, a quanto sopra previsto, comporta

l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del predetto decreto legislativo n. 385 del 1993 e la conseguente vigilanza della Banca d'Italia sugli intermediari finanziari;

il ministero delle finanze — Direzione centrale delle entrate —, con propria circolare n. 66 del 5 aprile 1999, al fine di chiarire dubbi interpretativi in merito al rilascio di garanzie fideiussorie da parte di società finanziarie per l'esecuzione dei rimborsi Iva ai sensi dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riteneva «... che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia (articolo 107) sono soggetti a vigilanza da parte di tale organo, assicurando in tal modo una corretta valutazione degli elementi necessari inerenti l'adempimento dell'obbligazione assunta dall'impresa commerciale nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Si ritiene, pertanto, che la predetta disciplina e gli strumenti di controllo ivi previsti, possano assicurare pienamente l'adeguatezza delle garanzie che vengono prestate per l'esecuzione di rimborsi di imposte. Dall'esame quindi delle disposizioni contenute nella legge n. 348 del 1982 e di quelle contenute nei citati articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, si può evincere che i soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, sottoposti a costante vigilanza, presentano le caratteristiche necessarie per poter considerare adeguate le garanzie di solvibilità di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per le fideiussioni dagli stessi rilasciate... »;

il 2° comma dell'articolo 107 del Regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994 è stato espressamente inserito, in sede di parere, dalla Commissione lavori pubblici sia della Camera dei deputati che del Senato, in quanto le predette Commissioni ritennero opportuno liberare il campo dagli equivoci innescati da alcuni enti pubblici che, forti di un parere redatto dal Comitato antiriciclaggio il 24 luglio 1998, escludevano dalle gare le ditte che

presentavano fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari, salvo poi riammetterle quando il Tar, competente territorialmente, ne riconosceva la legittimità;

nel settore di applicazione della legge n. 109 del 1994 occorre fare chiarezza, anche per evitare che il perdurare dell'attuale situazione inneschi un cospicuo contenzioso che, certamente, non favorirebbe l'ordinato svolgimento della delicatissima funzione dell'amministrazione nel campo dei lavori pubblici e, nel contempo, causerebbe danni ingenti alla categoria degli intermediari con le logiche ripercussioni in campo occupazionale —:

quali provvedimenti il Ministro intenda assumere nei riguardi della quasi totalità delle stazioni appaltanti che, alla luce del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, escludono dalle gare di appalti pubblici le imprese che presentano garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari; tale diniego viene motivato ingiustamente con la mancata registrazione, da parte della Corte dei conti, del 2° comma dell'articolo 107 del Regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994, laddove era prevista, in maniera inequivocabile, la legittimità degli intermediari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 a prestare idonea garanzia alle ditte concorrenti alle suddette gare di appalti pubblici;

quali iniziative intenda intraprendere, anche in sede di collegato alla Finanziaria, considerata l'urgenza e la necessità di sanare questa grave disparità legislativa, per legificare il 2° comma dell'articolo 107 del Regolamento di attuazione della Merloni-*ter*; questo eventuale provvedimento di sanatoria omogeneizzerebbe tra di loro due leggi della Repubblica — Testo unico bancario e legge n. 109 del 1974 — adeguando ad uno stesso comportamento due fondamentali branche della pubblica amministrazione, quali il Ministero dei lavori pubblici e quello delle finanze.

(2-02632)

« Scozzari ».

\* \* \*